

del X mese 201X

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli *articoli 61a capoversi 1-2, 63a capoversi 3-5 e 64a* della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del X mese 201X,

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1 Scopo e oggetto**

<sup>1</sup> La presente legge è finalizzata a rafforzare l'apprendimento permanente all'interno dello spazio formativo svizzero.

<sup>2</sup> La presente legge:

- a. definisce i principi applicabili alla formazione continua;
- b. disciplina e promuove lo sviluppo della formazione continua;
- c. disciplina e promuove l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti;
- d. disciplina le responsabilità e l'esecuzione nel campo della formazione continua.

<sup>3</sup> Al di fuori della presente legge, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua mediante leggi speciali.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile all'intero campo della formazione continua nella misura in cui le seguenti disposizioni non prevedano un altro disciplinamento.

<sup>2</sup> È fatta salva la competenza degli organi comuni responsabili della politica delle scuole universitarie di emanare, nei limiti dei principi della presente legge, prescrizioni quadro uniformi sulla formazione continua in ambito universitario e di garantire il coordinamento.

### **Art. 3 Definizioni**

<sup>1</sup> L'*apprendimento permanente* comprende la formazione formale, la formazione non formale e la formazione informale.

<sup>2</sup> La *formazione formale* è la formazione disciplinata dallo stato, che:

- a. è impartita nella scuola dell'obbligo; oppure
- b. porta al conseguimento di:
  - 1. un diploma di livello secondario II, un diploma della formazione professionale superiore o un diploma di scuola universitaria,
  - 2. un titolo che costituisce la premessa per l'esercizio di un'attività professionale.

<sup>3</sup> La *formazione non formale* (formazione continua) è la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.

<sup>4</sup> La *formazione informale* è l'apprendimento al di fuori della formazione strutturata.

#### **Art. 4 Obiettivi**

La Confederazione persegue insieme ai Cantoni i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:

- a. sostenere le iniziative individuali di partecipare alla formazione continua;
- b. creare le premesse che consentano a tutti gli individui di partecipare all'apprendimento permanente;
- c. creare condizioni quadro favorevoli per i singoli individui e per gli operatori pubblici e privati di formazione continua e provvedere in particolare a un elevato livello di permeabilità, trasparenza e qualità nonché a un accesso paritario;
- d. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni;
- e. realizzare una comparabilità dei risultati per quanto concerne lo sviluppo internazionale della formazione continua.

#### **Sezione 2: Principi**

##### **Art. 5 Responsabilità**

<sup>1</sup> Ciascun individuo è responsabile della sua formazione continua.

<sup>2</sup> I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei loro collaboratori.

<sup>3</sup> A complemento della responsabilità individuale e dell'iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per consentire a ciascun individuo di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua nella misura in cui l'adempimento di compiti pubblici lo esiga.

##### **Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e sviluppo della qualità.

<sup>2</sup> La garanzia e lo sviluppo della qualità devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:

- a. i programmi d'apprendimento;
- b. la qualifica dei formatori;

- c. le procedure di qualificazione;
- d. le informazioni in merito alle offerte.

<sup>3</sup> Sulla base della proposta della Conferenza sulla formazione continua (art. 21), l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può emanare direttive relative alla garanzia e allo sviluppo della qualità nonché alla relativa attestazione.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni si adoperano per garantire che la formazione continua di cui sono responsabili sia di elevata qualità.

### **Art. 7 Convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni definiscono nelle loro legislazioni procedure trasparenti e possibilmente equivalenti per la convalida della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.

<sup>2</sup> Essi designano gli organi a cui compete stabilire i criteri di convalida e di provvedere alla trasparenza.

### **Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità**

Nel contesto della formazione continua da loro disciplinata o sostenuta, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare per:

- a. realizzare l'effettiva parità tra donna e uomo;
- b. considerare le particolari esigenze dei disabili;
- c. facilitare l'integrazione degli stranieri;
- d. migliorare l'idoneità al mercato delle persone poco qualificate.

### **Art. 9 Divieto di perturbazione della concorrenza**

<sup>1</sup> La realizzazione, il sostegno o la promozione statale della formazione continua non devono perturbare il buon funzionamento della concorrenza.

<sup>2</sup> Gli operatori di diritto pubblico o sostenuti dallo Stato le cui offerte di formazione continua sono in concorrenza con quelle di operatori privati non sovvenzionati sono tenuti a offrire i loro servizi a prezzi di mercato. Essi devono mettere a bilancio nella contabilità aziendale i costi e i ricavi delle singole offerte di formazione.

<sup>3</sup> Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di offerte di formazione continua realizzate, sostenute o promosse dallo Stato, salvo che ciò sia previsto dalla legge.

## **Sezione 3: Premesse per la promozione da parte della Confederazione**

### **Art. 10**

<sup>1</sup> La Confederazione può promuovere la formazione mediante leggi speciali, se:

- a. esiste per essa un interesse pubblico;
- b. senza sostegno statale essa non avrebbe luogo o non verrebbe realizzata in misura sufficiente;

- c. gli obiettivi e i criteri per il sostegno statale della formazione continua sono definiti;
- d. i principi della presente legge sono rispettati; e
- e. l'efficacia della promozione è verificata regolarmente.

<sup>2</sup> La Confederazione offre aiuti finanziari orientandosi alla domanda.

### **Sezione 3: Sviluppo della formazione continua**

#### **Art. 11 Contributi per progetti**

<sup>1</sup> L'UFFT può concedere contributi a progetti finalizzati allo sviluppo della formazione continua, in particolare per studi, attività di ricerca, informazioni e progetti pilota. Prima di decidere in merito a un contributo, l'Ufficio richiede il parere della Conferenza sulla formazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi. Sono sostenuti principalmente progetti dai contenuti innovativi ed esemplari.

<sup>3</sup> I contributi sono concessi per un periodo massimo di quattro anni. Complessivamente possono essere prolungati al massimo di quattro anni.

#### **Art. 12 Contributi a organizzazioni di formazione continua attive in tutta la Svizzera**

<sup>1</sup> L'UFFT può versare contributi a favore di organizzazioni di formazione continua per compiti d'informazione e di coordinamento, per la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché per lo sviluppo della formazione continua. Prima di decidere in merito a un contributo, l'Ufficio richiede il parere della Conferenza sulla formazione.

<sup>2</sup> Sono concessi contributi a organizzazioni di formazione continua solamente se:

- a. l'organizzazione è attiva in tutta la Svizzera; e
- b. il compito non è già sostenuto da un ente pubblico.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi.

<sup>4</sup> I contributi sono concessi per un periodo massimo di quattro anni. Sono possibili proroghe.

### **Sezione 5: Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti**

#### **Art. 13 Definizione**

Le competenze di base degli adulti costituiscono una premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni fondamentali nei campi:

- a. lettura e scrittura;
- b. matematica elementare;
- c. utilizzo di tecnologie d'informazione e di comunicazione;
- d. conoscenze di base concernenti i principali diritti e doveri.

#### **Art. 14      Scopo**

La Confederazione si adopera insieme ai Cantoni per consentire al maggior numero possibile di adulti sprovvisti di competenze di base di acquisire e mantenere tali competenze.

#### **Art. 15      Competenze e coordinamento**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni promuovono, nell'ambito delle loro competenze, l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

<sup>2</sup> Essi ne coordinano la promozione.

#### **Art. 16      Contributi ai Cantoni.**

<sup>1</sup> A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, l'UFFT può versare contributi ai Cantoni per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. Esso decide previa consultazione della Conferenza sulla formazione continua.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi.

### **Sezione 6:    Finanziamento**

#### **Art. 17**

<sup>1</sup> Nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e richiede lo stanziamento dei fondi necessari.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale versa contributi secondo gli articoli 11, 12 e 16.

### **Sezione 7:    Statistica e monitoraggio**

#### **Art. 18      Statistica**

Nel campo della formazione continua, l'Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

#### **Art. 19      Monitoraggio**

L'UFFT effettua, in collaborazione con i Cantoni, un monitoraggio sulla partecipazione alla formazione continua secondo le fasce di popolazione e sul mercato della formazione continua.

## **Sezione 8: Attuazione e Conferenza sulla formazione continua**

### **Art. 20 Esecuzione**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Esso può delegare a terzi, mediante mandato di prestazione, compiti d'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> Per assolvere tali compiti, i terzi incaricati possono riscuotere tasse.

### **Art. 21 Conferenza sulla formazione continua**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a. segue gli sviluppi della formazione continua e rende periodicamente conto al Consiglio federale se gli obiettivi della presente legge sono raggiunti e se i suoi principi sono rispettati;
- b. garantisce il coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni;
- c. garantisce la collaborazione interistituzionale in sede di sviluppo e svolgimento di offerte finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti;
- d. elabora proposte per le direttive di cui all'articolo 6 capoverso 3 ed esprime pareri all'attenzione dell'UFFT;
- e. valuta le domande di contribuzione secondo gli articoli 11, 12 e 16 ed esprime pareri all'attenzione dell'UFFT;
- f. cura regolarmente il dialogo con le cerchie interessate della formazione continua.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina nei particolari l'organizzazione della Conferenza sulla formazione continua e la sua composizione.

<sup>4</sup> Esso designa i rappresentanti della Confederazione.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 22 Modifica del diritto vigente**

La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

### **Art. 23 Referendum ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato (Art. 22)*

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi federali vengono modificate come segue:

### **1. Legge federale dell'11 dicembre 2009<sup>2</sup> sulla promozione della cultura**

*Art. 15          Promozione della lettura e della cultura del libro*

La Confederazione può adottare misure tese a promuovere la lettura e la cultura del libro.

### **2. Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale<sup>3</sup>**

*Art. 29 cpv. 3 primo periodo*

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia emana, in collaborazione alle organizzazioni competenti, prescrizioni minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione presso le scuole superiori specializzate.

3. ....

4. ....

5. ....

---

<sup>2</sup> RS ...; FF 2009 7631

<sup>3</sup> RS 412.10